CAMERA DEI DEPUTATI N. 1515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, FINI, VALENSISE, PETRELLI, MORMONE, PEZZOLI, GIOVANNI PACE, PEZZELLA, COLUCCI, CAPITANEO, BARRA, MARINO BUCCELLATO, CUSCUNÀ, BONO, SPAGNOLETTI-ZEULI

—

Norme per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi

Presentata il 25 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli incendi boschivi rappresentano un fenomeno distruttivo che interessa il nostro Paese non solo nel periodo estivo, ma durante tutto il corso dell'anno. Anche se dalle statistiche si rileva che la recrudescenza dei fenomeni e l'allarme sociale che ne deriva sono prevalentemente concentrati nei mesi da giugno a settembre, è altresì vero che nei mesi invernali e primaverili si registrano numerosi incendi. In pratica gli incendi si sviluppano in ogni periodo dell'anno in relazione agli andamenti climatici, alla siccità, alla presenza di materiale combustibile secco.

Esemplicando si può affermare che in ambiente alpino la frequenza dei fenomeni è soprattutto concentrata nei mesi invernali e primaverili, mentre nel centro-sud e nelle isole la maggior parte degli incendi si registra nei mesi estivi. La loro azione devastatrice, se non controllata e contenuta, alla lunga rischia di produrre una catastrofe ecologica.

Osservando la serie storica degli incendi dal 1970 al 1993, si rileva che la superficie media percorsa dal fuoco è stata di 55 mila ettari per anno. Confrontando questa superficie media bruciata con la superficie forestale nazionale, ammontante a 8.675.000 ettari, si rileva che ogni anno è andato in fumo lo 0,6 per cento del nostro patrimonio forestale. Se questo dato viene poi messo in relazione con la superficie media rimboschita, ascendente a poco meno di 10 mila ettari per anno, possiamo rilevare un saldo negativo medio annuo di 45 mila ettari.

Fortunatamente la superficie forestale nazionale è naturalmente in espansione, dal momento che il bosco colonizza spontaneamente le zone limitrofe al bosco stesso ed i terreni agricoli abbandonati; ma se ci limitiamo all'intervento umano, dobbiamo tristemente concludere che la fatica per il rimboschimento e cioè per il potenziamento del nostro sistema forestale è molto simile a quella di Sisifo se è vero (come è vero) che, mentre alcuni uomini cercano faticosamente di costruire, altri (tenuto conto che gli incendi sono o volontari o colposi) si impegnano a distruggere, in quantità cinque volte maggiore, quanto viene costruito.

Il fenomeno si è diffuso pericolosamente a partire dagli anni '70, in coincidenza con il compimento del grande esodo delle popolazioni rurali e montane che prima costituivano un autentico presidio del territorio rurale e che in caso di incendio si mobilitavano spontaneamente; nello stesso periodo, a causa della scarsa redditività dei soprassuoli forestali, ha preso avvio il disinteresse della proprietà per la gestione e la conservazione del patrimonio forestale.

La recrudescenza dei fenomeni, manifestatasi negli anni '70, in coincidenza con il miglioramento delle condizioni generali del Paese, ha spinto qualche sociologo a stabilire una correlazione tra aumento del benessere economico ed aumento del fuoco nei boschi.

Ma il problema disgraziatamente non è tipicamente italiano, è un problema europeo. Ne sono prova i vari regolamenti via via emanati dal Consiglio delle Comunità europee (regolamenti 269 del 1979, 3259 del 1986, 1698 del 1987, 1614 del 1989, 1616 del 1992 ed infine il più organico 2158 del 1992).

In termini di danno economico i dati sono veramente preoccupanti. Parlando di danno è evidente che il calcolo non può essere limitato alla valutazione del solo materiale legnoso perduto e non può essere nemmeno identificato con i soldi spesi per la prevenzione e la lotta. Più correttamente il danno va valutato in termini di ricchezza globale, cioè come un danno complessivo, che tenga conto di tutte le esternalità, prodotte dal bosco, distrutte o compromesse.

È stato stimato che il danno legato alla sola produzione legnosa è compreso fra il 9 ed il 15 per cento del danno complessivo. Questo, in valore assoluto, con riferimento alla distruzione di una pineta costiera adulta, è dell'ordine di 57 milioni per ettaro e di 11 milioni per ettaro se riferito ad un bosco ceduo. Seguendo tale criterio è stato stimato che la collettività nazionale, a causa degli incendi, ogni anno sopporta una perdita complessiva che si aggira intorno a 2.000 miliardi di lire di cui circa 300 miliardi per spese di funzionamento della « macchina » antincendio (prevenzione e lotta a cura di regioni e Stato) e 1.700 miliardi di lire dovuti alla distruzione di esternalità. Si tratta di stime prudenziali che, tra l'altro, non tengono conto né del costo di ripristino, valutabile intorno a 500 miliardi di lire all'anno, né dei danni alle persone (feriti e vittime) impegnate nelle azioni di lotta. Il denaro bruciato a tutti gli effetti sono i 300 miliardi di lire che Stato e regioni spendono ogni anno per la campagna antincendio.

La quota maggiore del danno è quindi rappresentata dalla perdita di utilità sociale. Tale aspetto merita di essere opportunamente divulgato allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di un fenomeno che colpisce non solo i proprietari dei boschi, ma soprattutto la società nel suo insieme.

Questa degli incendi non è purtroppo una triste emergenza, ma una realtà che si presenta ogni anno con ossessionante ritualità.

Bisogna quindi abbandonare la politica dell'emergenza, potenziando le attività di prevenzione soprattutto e coinvolgendo sempre più le associazioni di volontariato ed il loro potenziale di energie e di entusiasmo.

Fondamentale appare l'apporto del volontariato. L'impegno diretto e spontaneo, non legato ad interessi di tipo economico, per la tutela del proprio territorio costituisce una dimostrazione di sensibilità profonda e del possesso di una forte coscienza civile.

Di grande importanza è in ogni caso la collaborazione tra cittadini ed istituzioni locali e statali. Non si deve pensare di delegare esclusivamente alle istituzioni l'onere di custodire e salvare i boschi ed occorre convincersi che la lotta contro il fuoco nei boschi non è un dovere per pochi, ma un problema per tutti.

Trattandosi di un fenomeno noto nelle sue cause generali, ripetitivo, contenibile se aggredito tempestivamente ed efficacemente, si ritiene che la responsabilità politica, programmatica ed operativa non deve di norma riguardare né il Servizio nazionale della protezione civile né il Dipartimento della protezione civile. Il Servizio nazionale della protezione civile deve essere attivato nel caso di fenomeni che, per la loro intensità o estensione, comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

Anche se il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), mentre allo Stato è rimasta solo la competenza in ordine alla organizzazione e gestione del servizio aereo di spegnimento, sia il servizio di prevenzione che quello di spegnimento a terra ed aereo vede coinvolto massicciamente il personale, i mezzi e le attrezzature del Corpo forestale dello Stato. Ciò in quanto le regioni a statuto ordinario hanno trovato comodo delegare le loro responsabilità in materia al Corpo forestale dello Stato; delega che viene esercitata non in base ad un quadro unico nazionale, ma secondo le circostanze e le opportunità; è una delega, peraltro, raramente totale, più spesso parziale e frammentaria. Le stesse regioni noleggiano elicotteri e piccoli aerei sia per l'avvistamento che per lo spegnimento. In pratica, mentre le leggi in vigore affidano alle regioni in via prioritaria il compito di provvedere allo spegnimento a terra degli incendi, tale compito nelle regioni a statuto ordinario viene svolto principalmente dal Corpo forestale dello Stato ed in caso di necessità anche dai vigili del fuoco.

In verità tre Ministeri e cioè il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (attraverso il Corpo forestale dello Stato), il Ministero dell'interno (attraverso i vigili del fuoco) ed il Ministero dell'ambiente, in quanto responsabile della politica ambientale nazionale, oltre la Presidenza del Consiglio dei ministri (attraverso il Dipartimento della protezione civile) e le regioni si occupano dello stesso problema.

Si ritiene urgente e necessario razionalizzare le competenze in tale delicato comparto mediante l'istituzione di una sola autorità tecnico-amministrativa responsabile, dotata dei poteri per agire direttamente con immediatezza ed efficacia.

La frantumazione delle competenze genera spesso incomprensione, confusione, inefficienza e quindi ritardi negli interventi.

Scopo della presente proposta di legge è l'eliminazione di consolidate e note disfunzioni nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni e nello stesso tempo la maggiore responsabilizzazione della collettività sul problema.

A questo fine il Corpo forestale dello Stato è individuato come organo istituzionalmente preposto alla problematica *de qua*, eliminando in tal modo duplicazioni e confusioni di competenze.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome, restano ferme le loro competenze.

Tuttavia in caso di fenomeni straordinari e particolarmente devastanti, la proposta di legge prevede che il Corpo forestale dello Stato può richiedere l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, a cui possono rivolgersi anche le regioni a statuto speciale e le province autonome quando ne dovessero ravvisare la necessità.

Mezzi terrestri ed aerei delle Forze armate e soldati di leva possono essere impiegati nello spegnimento, anche in relazione ai possibili esuberi derivanti dalla prevista introduzione del nuovo modello di difesa.

Devesi considerare che gli incendi nei boschi si sono sempre verificati; ciò che distingue il fenomeno recente rispetto a

quello del passato è la frequenza e la pericolosità, aggravate dalla circostanza che il contingente di personale forestale, impegnato per la prevenzione e la lotta, è rimasto sostanzialmente invariato, fatto salvo un modesto incremento degli organici del Corpo forestale dello Stato negli ultimi anni. La proposta di legge pertanto prevede un congruo aumento degli organici del Corpo forestale dello Stato.

La proposta di legge, inoltre, prevede interventi per il miglioramento della professionalità degli addetti ai servizi di spegnimento. Azioni che devono riguardare sia gli operatori del Corpo forestale dello Stato che i volontari. Il miglioramento della professionalità dovrà essere conseguito attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifica che per gli operatori del Corpo forestale dello Stato saranno di tipo tecnico e giuridico, mentre per i volontari soltanto tecnico.

La prima ed unica legge organica per la lotta contro gli incendi boschivi risale al 1975 (legge 1° marzo 1975, n. 47). In precedenza solo la « legge forestale » del 1923 all'articolo 33 stabiliva che, in occasione di incendio dei boschi, ognuno era tenuto, pena l'arresto, a prestare il proprio aiuto per lo spegnimento, salvo giustificati motivi di impedimento. Trattasi però di una norma, mai cancellata dall'ordinamento, ma divenuta priva di inefficacia perché mai applicata.

Particolare menzione merita l'articolo 9 della legge del 1975, che vieta il mutamento di destinazione forestale del terreno percorso da incendio. Norma questa rafforzata successivamente dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che ha sottoposto a vincolo paesaggistico tutte le foreste, ancorché percorse dal fuoco. Da ultimo il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito dalla legge n. 428 del 1993, ha in maniera chiara e definitiva vietato ogni trasformazione della destinazione delle superfici distrutte o attraversate dal fuoco. Il limite di tali disposizioni risiede nell'attribuzione ai sindaci dell'obbligo della perimetrazione del terreno percorso dal fuoco. I comuni non tengono aggiornato il catasto particellare delle zone distrutte o danneggiate dal fuoco e bruciare un bosco può ancora, nonostante le leggi che lo impediscono, essere un modo per eliminare ostacoli ad eventuali propositi di speculazione edilizia. Quanti sindaci, entro il mese di ottobre di ciascun anno comunicheranno alla regione ed al Ministero dell'ambiente la planimetria (così come la legge prescrive) delle zone percorse dal fuoco? La presente proposta di legge affida invece tale compito al Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario ed ai servizi forestali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome. In effetti se non c'è la perimetrazione, nel giro di pochi anni si perderà la nozione dell'incendio e della precedente destinazione del terreno, mentre, al contrario, la perimetrazione puntuale ed accurata garantirà l'osservanza del divieto di trasformazione colturale.

Tutte le regioni hanno adottato leggi che regolamentano il problema degli incendi. Si tratta però di una regolamentazione disomogenea e disarticolata, che mal si concilia con l'esigenza di interventi pronti ed efficaci. Del resto le fiamme ignorano i confini amministrativi regionali. Per questa ragione la proposta di legge prevede che i piani regionali devono essere armonizzati con i criteri generali emanati da un Comitato nazionale per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi.

Alla base della pianificazione della strategia di intervento deve esserci la cartografia territoriale che indichi le zone a maggior rischio, le strutture operative disponibili, i punti d'acqua esistenti, i rifornimenti possibili per le unità aeree e territoriali, le aree di atterraggio e di assistenza al volo. Si tratta di una cartografia che dovrà essere realizzata da un organismo sovraregionale (il Corpo forestale dello Stato appunto), che si avvarrà dell'apporto e delle conoscenze acquisite in sede locale da regioni, province, comunità montane e comuni.

L'analisi dei fenomeni porta a concludere che i boschi più antropizzati e serviti da vie di comunicazione presentano maggiori rischi di incendio e quindi anche maggiore frequenza di passaggio del fuoco. In aumento sono poi gli incendi volontari o

dolosi, maggiormente presenti nelle regioni con condizioni socio-economiche più disagiate, per cui sono state stabilite correlazioni positive tra questo tipo di incendi, i tassi di disoccupazione e la consistenza del patrimonio ovicaprino. Ad ogni modo la dolosità è legata a fenomeni complessi, non tutti riferibili alle condizioni socio-economiche, dal momento che interagiscono fattori psicologici, emotivi e forse anche politici (odio di classe).

Più volte sono stati avanzati sospetti, circa le origini dolose degli incendi, sugli operai avventizi e stagionali impiegati nelle operazioni di spegnimento. Allo scopo di fugare definitivamente tali sospetti, la proposta di legge vieta il pascolo per 10 anni nelle zone bruciate ed esclude la possibilità di fare ricorso a manodopera stagionale, invertendo la causale della retribuzione e legando il posto di lavoro agli operai stagionali all'assenza e non allo spegnimento degli incendi.

Pensare di eliminare i fenomeni è puramente illusorio. Le condizioni climatiche caldo-aride, unitamente alla vertiginosa mobilità turistica ed al frequente uso del fuoco per consuetudini agricole o ricreative (*barbecues*) rende buona parte della Nazione gravemente esposta al pericolo di incendi boschivi. Si può però agire per ridurli e per renderli meno nefasti. Per conseguire l'obiettivo della riduzione si deve puntare in primo luogo sulla prevenzione.

Oltre alle opere di prevenzione da realizzare sul territorio, bisognerà promuovere campagne di informazione durante tutto l'anno, intensificandole nei periodi di maggiore incidenza dei fenomeni. L'azione informativa deve puntare sulla sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali insistendo sulla circostanza che il danno causato dagli incendi boschivi riguarda non i singoli proprietari ma tutta la collettività nazionale. Si tratta di lanciare dei veri programmi di educazione ambientale con l'obiettivo di stimolare la nascita e la crescita di una forte coscienza civica ed ambientalistica, tale da indurre il cittadino ad assumere comportamenti responsabili e di rispetto nei riguardi dei boschi e della natura in generale.

Le campagne di informazione non devono quindi essere episodiche e nemmeno sensazionali, ma continue e tese non ad impressionare ma a convincere.

Ma è soprattutto dalle scuole di ogni ordine e grado che occorre partire per fare lievitare la cultura ambientale, in mancanza della quale le azioni repressive e di lotta produrranno sempre e solo effetti parziali.

Ai fini della prevenzione particolare importanza assume la manutenzione e la cura del bosco. I cantieri verdi potrebbero costituire uno strumento molto efficace per rendere i boschi più refrattari allo sviluppo degli incendi. La riduzione di materia combustibile che si potrà ottenere attraverso sfolli e diradamenti, la creazione di fasce tagliafuoco e punti d'acqua, le ripuliture oltre che contribuire a migliorare la crescita e la resistenza del bosco, determinano anche presenza di manodopera impiegabile in caso di necessità.

In linea orientativa si stima che per far fronte all'emergenza bisognerebbe avere a disposizione 100 metri cubi d'acqua per ogni 100 ettari di boschi. L'accensione di fuochi nei o in vicinanza dei boschi deve essere assolutamente vietata nei periodi di massima pericolosità.

L'esperienza ha dimostrato che aree molto vulnerabili sono quelle adiacenti alle strade ed alle linee ferroviarie, dove si sviluppano di frequente focolai che si estendono alle zone limitrofe. Al riguardo si rende necessario operare sia attraverso targhette monitrici, sollecitando comportamenti civili e rispettosi dell'ambiente da parte degli utenti delle infrastrutture stradali e ferroviarie, sia imponendo agli enti gestori l'esecuzione di appropriati interventi di tipo preventivo quali pulitura delle scarpate, spargimento di liquidi ritardanti, rimozione di potenziale materiale combustibile in genere.

Sempre nell'ambito della prevenzione molto utili potranno rivelarsi le prese d'acqua realizzate su condotte idriche attraversanti complessi boscati, da cui poter attingere in caso di incendio.

L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge ed attribuisce al Corpo forestale dello Stato la responsabilità della prevenzione, dell'avvistamento e dello spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 istituisce il Comitato tecnico nazionale per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi con compiti di carattere tecnico-programmatico.

Con l'articolo 3 si istituisce il Servizio antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato con cui collaborano i vigili del fuoco, le regioni, gli enti locali, le associazioni di volontariato.

Con l'articolo 4 si incrementa di 4.000 unità la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 5 dispone che i volontari impiegati nella lotta contro il fuoco devono possedere idoneità fisica certificata ed idoneo equipaggiamento.

L'articolo 6 prevede l'attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

L'articolo 7 dispone il divieto di prestazioni di opera dietro compenso e di assunzione di operai stagionali per la lotta contro gli incendi boschivi.

L'articolo 8 prevede ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.

Con l'articolo 9 si dispone che la perimetrazione delle zone boschive incendiate viene effettuata dal Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario e dai rispettivi servizi forestali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

L'articolo 10 prevede la realizzazione della carta delle zone a rischio di incendio boschivo.

L'articolo 11 prevede l'adozione di piani regionali per la prevenzione degli incendi, armonizzati con le linee di indirizzo emanate dal Comitato tecnico nazionale.

L'articolo 12 contempla programmi di educazione ambientale in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione.

Gli articoli 13 e 14 riguardano la prevenzione stradale, ferroviaria e l'adattamento di condotte idriche in funzione della lotta contro il fuoco.

L'articolo 15 riguarda la segnalazione degli incendi, mentre l'articolo 16 prevede sanzioni per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi indicati dalla legge.

L'articolo 17 dispone l'adeguamento della normativa regionale e delle province autonome ai princìpi della legge.

Infine l'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e competenze).

1. La Repubblica promuove la lotta contro gli incendi boschivi a fini di tutela del patrimonio forestale, naturalistico e paesaggistico.

2. La prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi è di norma affidata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che vi provvede attraverso il Corpo forestale dello Stato, con il quale collaborano i vigili del fuoco, le regioni, gli enti locali, le associazioni di volontariato.

3. Le regioni a statuto ordinario attuano gli interventi attribuiti loro dalla normativa in vigore attraverso piani regionali di prevenzione, articolati per province o per zone omogenee e stabiliscono lo stato di pericolosità di cui all'articolo 9, comma primo, della legge 1° marzo 1975, n. 47.

4. Restano ferme le competenze già attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

ART. 2.

(Comitato tecnico nazionale per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi).

1. Presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è istituito il Comitato tecnico nazionale per la prevenzione, l'avvistamento e l'estinzione degli incendi boschivi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, o per sua delega dal direttore generale delle risorse forestali, montane ed idriche, ed è composto da due rappresentanti rispettivamente del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco, del Ministero della difesa, del Ministero dell'am-

biente e del Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato dispone di una segreteria tecnica per il cui funzionamento si avvale dell'organico del Corpo forestale dello Stato.

3. Il Comitato determina gli obiettivi e le linee generali della strategia di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi, nonché i criteri generali di intervento; verifica i piani regionali e le norme tecniche per la tutela e la corretta gestione dei boschi; cura la consultazione ed il raccordo tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, altri organi dello Stato e le regioni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'attività ed il funzionamento del Comitato.

ART. 3.

(Servizio antincendio boschivo).

1. Il Corpo forestale dello Stato istituisce il Servizio antincendio boschivo al fine di tutelare il patrimonio forestale nazionale dai danni e dai pericoli derivanti dagli incendi boschivi.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è articolato in quindici strutture periferiche ed una centrale di indirizzo e coordinamento.

3. Il Servizio opera in stretto collegamento e in linea con le direttive impartite dal Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 2.

4. Con regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno disciplinati l'attività, l'organico ed il funzionamento del Servizio.

5. Il Servizio impiega personale del Corpo forestale dello Stato ed utilizza gli aeromobili ad ala fissa e rotante, le autobotti, gli altri automezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti speciali finalizzati alla lotta contro gli incendi boschivi, già in dotazione al Corpo medesimo.

6. Le regioni a statuto ordinario collaborano con il Servizio antincendio boschivo, armonizzando i loro piani di prevenzione con quelli messi a punto sul piano nazionale dallo Stato; con il Servizio collaborano altresì i vigili del fuoco, le associazioni di volontari e gli enti locali.

7. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome allo spegnimento degli incendi boschivi provvedono i rispettivi servizi forestali, i quali, all'occorrenza, possono richiedere la collaborazione del Servizio antincendio boschivo, dei vigili del fuoco, del Servizio nazionale della protezione civile, delle associazioni di volontariato e degli enti locali.

8. Il servizio antincendio boschivo può richiedere l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di incendi di particolare pericolosità, tali da non poter essere efficacemente affrontati e spenti con i normali mezzi a disposizione. In tali casi il Dipartimento della protezione civile può disporre l'impiego di mezzi aerei e terrestri, oltre che di personale delle Forze armate.

9. Il Servizio antincendio boschivo promuove rilevazioni ed elaborazioni statistiche nonché studi, indagini ed attività sperimentali al fine di adeguare le conoscenze ed i mezzi di intervento al progresso scientifico e tecnologico in materia di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi.

10. Il Servizio antincendio boschivo promuove l'acquisto di:

a) mezzi di trasporto e macchine operatrici;

b) mezzi aerei e relativi apprestamenti;

c) apparecchi di comunicazione fissi e mobili;

d) attrezzature e strumenti di sicurezza e di lotta contro il fuoco;

e) equipaggiamento specifico.

ART. 4.

(Incremento dotazione organica).

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è incrementato di 4.000 posti.

2. La copertura dei posti in aumento, rispetto alla precedente dotazione organica, viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 1.000 unità alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, 1999.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sarà ridefinita e ridimensionata la distribuzione sul territorio dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, allo scopo di avere unità operative con organico non inferiore a cinque elementi per ogni comando.

ART. 5.

(Volontariato e mezzi di protezione).

1. Agli operatori antincendio volontari impiegati dal Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario sono garantiti la copertura assicurativa, l'equipaggiamento e le attrezzature, oltre al rimborso delle spese di intervento sostenute dalle associazioni di appartenenza.

2. Il personale volontario che svolge le operazioni di estinzione deve avere idonea attitudine fisica, certificata annualmente, tramite visita medica da effettuare presso le unità sanitarie locali competenti per territorio.

3. Tutti gli operatori che intervengono per estinguere o controllare gli incendi boschivi devono essere dotati di idonei mezzi di protezione e speciale equipaggiamento quali tute ignifughe, caschi, maschere antifumo e quant'altro occorra per garantire l'incolumità personale.

ART. 6.

(Corsi di formazione ed aggiornamento).

1. Allo scopo di migliorare le prestazioni operative e garantire la migliore sicurezza personale, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali organizza corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-pratico per la lotta contro gli incendi boschivi.

2. Alla fine dei corsi di cui al comma 1, agli appartenenti al Corpo forestale dello

Stato che hanno superato la prova finale viene rilasciato un attestato di formazione ed un distintivo di cui possono fregiare l'uniforme. Le caratteristiche di tale distintivo saranno definite con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Ai corsi di cui al comma 1, nei limiti dei posti disponibili, sono ammessi a partecipare altri cittadini italiani di età compresa tra i 18 e 30 anni ai quali vengono rilasciati attestati di frequenza. Il possesso dell'attestato costituisce titolo preferenziale per il reclutamento di operatori antincendio volontari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497.

ART. 7.

(Divieto di prestazione d'opera e di assunzione di operai stagionali).

1. Per la lotta contro gli incendi boschivi è escluso il ricorso a prestazioni od a noli di imprese, società, cooperative o associazioni che prestano la loro opera dietro compenso; è altresì vietata l'assunzione di operai stagionali per lo spegnimento degli incendi.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47, le regioni possono disporre divieti aggiuntivi e stabilire particolari cautele riguardanti l'accensione di fuochi e l'abbruciamento di materiali vegetali nei boschi e nei terreni limitrofi.

3. Deroghe alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rilasciate dalle regioni, previo parere favorevole del Servizio antincendio boschivo nelle regioni a statuto ordinario e dei servizi forestali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

ART. 8.

(Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco).

1. Nelle zone boscate percorse o danneggiate dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per dieci anni.

2. La perimentazione delle zone escluse dal pascolo viene effettuata dal Servizio antincendio boschivo nelle regioni a statuto ordinario e dai servizi forestali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

3. Nei boschi distrutti o danneggiati dal passaggio del fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e restano immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento.

ART. 9.

(Perimetrazione delle zone incendiate).

1. La compilazione e la trasmissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, alle regioni ed al Ministero dell'ambiente della planimetria, prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 438, nelle regioni a statuto ordinario è effettuata dal Servizio anticendio boschivo e dai rispettivi servizi forestali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

ART. 10.

(Carta delle zone a rischio).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Corpo forestale dello Stato provvede a realizzare una carta in scala 1:50.000 delle zone a rischio di incendio.

ART. 11.

(Piani regionali).

1. I piani di cui all'articolo 1, comma 3, contengono elementi sugli indici di pericolosita degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, disciplinano l'esercizio del pascolo nei boschi ed indicano le cure colturali e di manutenzione dei boschi; prevedono la realizzazione di viali tagliafuoco, di serbatoi d'acqua, di

condutture fisse e mobili, di torri ed altri posti di avvistamento; prevedono inoltre la manutenzione delle strade forestali di servizio, interventi selvicolturali e di sistemazione idrogeologica del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti; disciplinano l'uso del fuoco per attività turistico-ricreative ed indicano particolari cautele per l'accensione di fuochi e l'abbruciamento di materiali vegetali nei boschi e terreni limitrofi; stabiliscono le condizioni generali per l'uso del fuoco controllato, del controfuoco e del fuoco tattico.

2. Le regioni adottano i rispettivi piani entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I piani sono trasmessi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che ne verifica la conformità con gli indirizzi emanati dal Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 2.

3. L'erogazione alle regioni dei fondi di cui all'articolo 18 per l'attuazione dei piani regionali sarà effettuata una volta ottenuto il parere di conformità di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 12.

(Educazione ambientale).

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali promuove e realizza, anche d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, programmi di prevenzione degli incendi boschivi e campagne di educazione al rispetto ed alla salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, indirizzando in particolare le iniziative verso le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 13.

(Altre misure di prevenzione).

1. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende esercenti le ferrovie in concessione, durante i periodi di grave pericolosità, nelle tratte ferroviarie che attraversano zone boscate, provvedono a mantenere pulite e sgombre da vegetazione arbustiva ed

erbacea le scarpate prospicienti le linee ferrate ricorrendo, in alternativa, al trattamento delle medesime con sostanze ritardanti.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, ad applicare sui rispettivi mezzi di trasporto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, targhette fisse recanti la dicitura plurilingue: « è vietato gettare dai finestrini mozziconi e fiammiferi accesi ». Allo stesso adempimento sono tenuti i vettori relativamente ai mezzi di trasporto di persone.

3. Le società concessionarie di autostrade, l'Ente nazionale per le strade e le amministrazioni provinciali provvedono, nei tratti stradali di loro pertinenza a maggior rischio d'incendio attraversanti boschi o posti nelle loro vicinanze, all'apposizione di segnaletica verticale per indicare il pericolo di incendi ed il divieto di gettare mozziconi e fiammiferi accesi; analoga segnaletica viene apposta in prossimità dei caselli d'ingresso in autostrada.

4. Gli organismi di cui al comma 3 nei tratti stradali a maggior rischio di incendio, attraversanti boschi o posti nelle loro vicinanze, provvedono a mantenere pulite e sgombre di vegetazione arbustiva ed erbacea le banchine e le scarpate delle strade ricorrendo, in alternativa, al trattamento delle medesime con sostanze ritardanti.

5. L'uso del fuoco controllato o prescritto, inteso come applicazione in sicurezza del fuoco su superfici prestabilite, è consentito per scopi scientifici, per la manutenzione di viali parafuoco nonché per la riduzione di biomassa combustibile presente in zone vicine a formazioni forestali. Le autorizzazioni all'uso del predetto fuoco sono rilasciate, a richiesta, dalle competenti autorità regionali o delle province autonome previo parere favorevole del Servizio antincendio boschivo nelle regioni a statuto ordinario e dei servizi forestali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

ART. 14.

(Adattamento delle condotte idriche).

1. Gli enti pubblici e privati, in fase di costruzione di condotte idriche attraversanti zone boscate o poste in loro prossimità, sono tenuti a realizzare prese d'acqua, tra loro opportunamente distanziate, da cui poter attingere in caso di incendio, compatibilmente con il normale funzionamento delle condotte stesse.

2. Le prese d'acqua di cui al comma 1 dovranno essere compatibili, adottando eventualmente idonee manichette, con le attrezzature in dotazione al Servizio antincendio boschivo nelle regioni a statuto ordinario e con quelle dei servizi forestali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

3. Ai proprietari pubblici e privati di condotte idriche, che eseguono su impianti già esistenti le opere di adeguamento alle norme del presente articolo, le regioni possono concedere contributi a fondo perduto fino alla copertura dell'intera spesa.

ART. 15.

(Segnalazione degli incendi boschivi).

1. Chiunque avvisti un fuoco in bosco o in zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Corpo forestale dello Stato o ai servizi forestali competenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome o ai vigili del fuoco o agli altri corpi di polizia o alle autorità comunali, affinché possa essere organizzato l'intervento per lo spegnimento.

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 7, comma 1, sempre che il fatto

non costituisca più grave reato, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000;

b) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni capo di bestiame;

c) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara e restano ferme le altre sanzioni di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 47;

d) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 13, commi 1 e 4, si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di scarpata o banchina non ripulita o frazione di essi;

e) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 13, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 sempre che il fatto non costituisca più grave reato;

f) per le violazioni alle norme di cui all'articolo 14, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al quintuplo della spesa che sarebbe stata necessaria per realizzare le prese d'acqua.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, si applicano le norme ed i princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 17.

(Norme finali).

1. Le regioni e le province autonome adeguano la propria normativa in materia di incendi boschivi ai princìpi della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno

finanziario 1995 e di lire 145 miliardi per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. La spesa prevista verra cosi ripartita:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 12 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per il finanziamento del Servizio antincendio boschivo di cui all'articolo 3, comma 1;

b) lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per la promozione di rilevazioni, di elaborazioni e statistiche, degli studi, delle indagini e delle sperimentazioni previsti dall'articolo 3, comma 9;

c) lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3, comma 10;

d) lire 45 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per far fronte all'aumento di organico di cui all'articolo 4;

e) lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1995 e lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per l'acquisto degli strumenti e delle attrezzature di cui all'articolo 5, comma 3;

f) lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1995 e lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per l'attivazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 6;

g) lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per la perimentazione delle zone incendiate di cui agli articoli 8 e 9;

h) lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per la realizzazione della carta di cui all'articolo 10;

i) lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 da ripartire tra le regioni e le province autonome per le spese di cui agli articoli 8, 9, 11 e 14, comma 3. I suddetti finanziamenti saranno ripartiti dal CIPE con le procedure contenute nell'articolo 6, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

l) lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1995 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999 per la promozione delle campagne di informazione e di educazione previste dall'articolo 12.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente pari a lire 50 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per gli anni successivi si provvede mediante apposito stanziamento che verrà previsto nella legge finanziaria per l'anno di riferimento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.